

Legge sull'asilo

Modificazione del 16 dicembre 1983

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 6 luglio 1983 ¹⁾,
decreta:

I

La legge sull'asilo del 5 ottobre 1979 ²⁾ è modificata come segue:

Art. 11 Decisione

¹ L'Ufficio federale decide circa la concessione e il rifiuto dell'asilo.

² Fatte salve le istruzioni del Consiglio federale, il Dipartimento decide definitivamente sui ricorsi.

Art. 16 cpv. 5 e 6

⁵ L'Ufficio federale può rinunciare a udire il richiedente di persona, ove la domanda d'asilo sia manifestamente infondata.

⁶ Il Consiglio federale definisce esaustivamente in un'ordinanza le categorie di domande manifestamente infondate.

Art. 21 Attività lucrativa provvisoria

Il richiedente può essere autorizzato a esercitare provvisoriamente un'attività lucrativa dipendente.

Art. 21a Allontanamento in caso di rifiuto dell'asilo

¹ In pari tempo al rigetto della domanda d'asilo, l'Ufficio federale decide di regola, dopo aver consultato il Cantone di soggiorno, l'allontanamento dalla Svizzera. Se l'allontanamento non è possibile o non può ragionevolmente essere preteso, l'Ufficio federale disciplina le condizioni di residenza secondo le disposizioni legali sull'internamento degli stranieri.

¹⁾ FF 1983 III 627

²⁾ RS 142.31

² Il Dipartimento decide definitivamente sui ricorsi contro l'allontanamento.

Art. 47 cpv. 2

² Il ricorso contro le decisioni e le pronunce su ricorso delle autorità federali o contro le decisioni cantonali di ultima istanza è retto dalle disposizioni generali della procedura federale. Sono fatti salvi gli articoli 11 capoverso 2, 17 capoverso 2, 19 capoverso 2, 21a capoverso 2 e 36 capoverso 2 della presente legge.

II

¹ I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione sono rette dal nuovo diritto.

² Il Consiglio federale rimane competente a trattare i ricorsi già pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

III

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 dicembre 1983 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 1983

Il presidente: Gautier

Il presidente: Debétaz

Il segretario: Koehler

Il segretario: Huber

Data di pubblicazione: 27 dicembre 1983 ¹⁾

Termine di referendum: 26 marzo 1984

¹⁾ FF 1983 IV 551

Legge sull'asilo Modificazione del 16 dicembre 1983

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1983
Année	
Anno	
Band	4
Volume	
Volume	
Heft	51
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	27.12.1983
Date	
Data	
Seite	551-552
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 321

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.